

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L.N.431/1998, ART.11 ANNUALITÀ 2021

La Dirigente del Settore Politiche sociali

Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art.11 che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- D.M.LL.PP.7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile;
- D.M.N.290 DEL 19 luglio 2021, Decreto riparto disponibilità 2021 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- Deliberazione G.R.n.37/40 del 09/09/2021-Prot.0028622 del 14/09/2021 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo- Legge 9 dicembre 1998, n.431, articolo 11"
- Allegato n.2 alla Delib. G.R.n.37/40 del 09.09.2021 con la quale sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per il pagamento del canone d'affitto dell'anno 2021;
- Deliberazione G.M. 270 del 06/10/2021 avente ad oggetto " Contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex art. 11 Legge 431/98 annualità 2021 "

in esecuzione della propria determinazione n° del

RENDE NOTO

Che, a far data dal 18/10/21 e fino al 19/11/2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98.

Articolo 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari finali dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà private site nel Comune di Quartu Sant'Elena e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture n.2523 del 27.12.2001, fino ad un massimo pari al 10% delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna.

La residenza anagrafica nel Comune di Quartu Sant'Elena, deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Come disposto dalla DGR n. 37/40 “i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd Reddito di Cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari”

Articolo 2 – REQUISITI DELLA LOCAZIONE

Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale, per un alloggio di proprietà privata, sito nel Comune di Quartu Sant'Elena e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, occupato a titolo di abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione il contributo sarà determinato sulla base del periodo effettivamente locato.

Sono esclusi dalla presente selezione:

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- Gli assegnatari degli alloggi di E.R.P. ubicati nel territorio;

Articolo 3 – REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea; i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di permesso / carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs n° 286/98;
- possedere la residenza anagrafica nel Comune di Quartu S. Elena e precisamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo; (solo per gli immigrati) è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Sardegna (ai sensi del D.L. 25.06.2008 n° 112 – capo IV art. 11, convertito con legge 6 Agosto 2008, n° 133). La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Quartu S. Elena e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze - Ufficio delle Entrate;
- oppure essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture n.2523 del 27.12.2001.
- il contratto di locazione non deve avere natura transitoria e deve essere occupato a titolo di abitazione principale;
- il contratto di locazione non deve risultare stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non legalmente separati;
- l'alloggio non deve essere classificato tra:
 - a) alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, assoggettati al regime di canoni di edilizia agevolata, disciplinati dalla Legge n. 13/89.
 - b) alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- nessun componente il nucleo familiare di appartenenza deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- essere in regola con il pagamento del canone di locazione, o di essere stato impossibilitato a pagare qualche mensilità e chiedere che il contributo, di cui alla L.431/98, venga erogato direttamente al proprietario dell'immobile a sanatoria della morosità medesima, tramite dichiarazione sottoscritta anche dal locatore secondo il modulo appositamente predisposto;
- appartenere ad una delle seguenti fasce di reddito :
 - Fascia A: ISEE(Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€13.405,08),rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
 - Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 14.573,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;
 - Fascia Covid: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.M. 290 del 19/07/2021 i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del

medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Verranno predisposti tre distinti elenchi: uno per la Fascia A ,e uno per la Fascia B, uno per la Fascia Covid nonché un elenco degli esclusi dal beneficio.

Articolo 4. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità dei contributi vengono fissati nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario. Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori;

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Articolo 5 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO E DEGLI ESCLUSI

Terminata, con l'accertamento della completezza, regolarità e forma, l'istruttoria delle domande presentate, verranno redatti tre elenchi provvisori degli ammessi al contributo rispettivamente per coloro che rientrano nella FASCIA A , la FASCIA B e la FASCIA COVID , nonché un elenco provvisorio degli esclusi.

Gli elenchi saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune per 7 (sette) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione degli elenchi provvisori. A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati entro i termini di scadenza della pubblicazione della graduatoria possono presentare ricorso debitamente motivato, indirizzato al Dirigente del Settore Politiche Sociali. Terminato l'esame delle eventuali opposizioni presentate, il Dirigente del Settore Politiche Sociali provvede, con propria determinazione all'approvazione dei tre elenchi definitivi degli ammessi al contributo, una per la Fascia A , una per la Fascia B, uno per la FASCIA COVID e dell'elenco definitivo degli esclusi.

Articolo 6 – UTILIZZO DEL FONDO

Il Comune provvede all'erogazione del contributo in questione a seguito di accreditamento, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, del relativo finanziamento.

Articolo 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste dovranno pervenire a pena di esclusione entro la data del 19 NOVEMBRE 2021 .

L'istanza potrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare, coincidente con il soggetto intestatario dell'IBAN indicato per l'accreditamento del contributo (nel caso non vi sia morosità).

La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.

L'autocertificazione dovrà essere presentata tramite portale telematico accedendo ad apposito link disponibile nel sito istituzionale www.comune.quartusantelena.ca.it., oppure collegandosi al link direttamente raggiungibile al seguente indirizzo :::::::::::::::::::::::::::::::

allegando i seguenti documenti:

- Copia fotostatica delle ricevute di pagamento del canone per il periodo GENNAIO-SETTEMBRE 2021 in regola con gli adempimenti fiscali alle quali deve essere applicata la marca da bollo da € 2,00, (le ricevute devono essere presentate anche se il pagamento è avvenuto tramite assegno o bonifico bancario e/o postale);

o in alternativa

- autocertificazione di morosità per qualche mensilità e dichiarazione sottoscritta anche dal locatore secondo il modulo appositamente predisposto;
- informativa privacy;
- Copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- Solo per i cittadini extracomunitari: copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.Lgs n° 286/98
- copia del contratto di locazione in essere;
- copia mod. F 23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso, in alternativa copia di adesione al Decreto Legislativo 23/2011, art. 3, "Cedolare Secca" da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- copia della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) + attestazione ISEE valida (con scadenza al 31.12.2021)
- Attestazione ISEE, in corso di validità.

Il modulo di richiesta dovrà pertanto essere compilato esclusivamente online, attraverso il portale telematico sopra indicato.

Il cittadino, eseguito l'accesso, dovrà compilare, anche tramite l'utilizzo di uno smartphone, una serie di campi seguendo la procedura guidata che gli consentirà di caricare e trasmettere il modulo di domanda.

È necessario che il richiedente, prima di procedere alla compilazione della domanda online, abbia a disposizione tutti i dati necessari per la compilazione della stessa, ovvero:

- numero di telefono cellulare del dichiarante;
- estremi del documento di identità del dichiarante;
- codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i domiciliati;
- Isee in corso di validità ;
- dati identificativi dell'alloggio e del contratto di locazione;
- dati anagrafici del locatore in caso di morosità
- indirizzo di posta elettronica a cui verrà inoltrata la conferma di avvenuta ricezione;
- numero dell'IBAN del titolare o del locatore in caso di morosità.

Nel caso di errori nella compilazione e presentazione della domanda online, sarà possibile compilare e presentare una nuova domanda entro il termine di scadenza stabilito. In tal caso sarà considerata valida l'ultima domanda presentata con la relativa data e ora di presentazione.

Una volta compilata la domanda, questa dovrà essere firmata digitalmente e allegata. Nel caso in cui il cittadino non fosse in grado di firmare digitalmente la domanda, questa può essere stampata e firmata in

modo autografo, anche apponendo la firma autografa affianco alla copia del documento di identità. La domanda firmata o il documento di identità con la firma deve poi essere allegata.

Informazioni possono essere acquisite alle seguenti mail : rita.pilleri@comune.quartusantelena.ca.it me.mastinu@comune.quartusantelena.ca.it e ai seguenti numeri di telefono: Rita Pilleri 070/86012732 M.Elisabetta Mastinu 070/86012706 (dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 13)

Articolo 8 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati, "con Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445", i seguenti documenti:

- Copia fotostatica delle ricevute di pagamento del canone per il periodo GENNAIO-SETTEMBRE 2021 in regola con gli adempimenti fiscali alle quali deve essere applicata la marca da bollo da € 2,00, (le ricevute devono essere presentate anche se il pagamento è avvenuto tramite assegno o bonifico bancario e/o postale);

o in alternativa

- autocertificazione di morosità per qualche mensilità e dichiarazione sottoscritta anche dal locatore secondo il modulo appositamente predisposto;
- informativa privacy;
- Copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- Solo per i cittadini extracomunitari: copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.Lgs n° 286/98
- copia del contratto di locazione in essere;
- copia mod. F 23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso, in alternativa copia di adesione al Decreto Legislativo 23/201, art. 3, "Cedolare Secca" da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- copia della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) + attestazione ISEE valida (con scadenza al 31.12.2021)
- Attestazione ISEE, in corso di validità.

SONO MOTIVI DI ESCLUSIONE:

- Domanda non firmata;
- Domanda incompleta o priva della documentazione richiesta;
- Pervenuta oltre il termine.

Articolo 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rita Pilleri.

Articolo 10 – PUBBLICITA'

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune di Quartu Sant'Elena e nella home page del sito istituzionale.

Articolo 11 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dall'elenco degli aventi diritto.

Articolo 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Quartu S. Elena in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante della Privacy) secondo le procedure previste.

Articolo 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98 e 109/98 nonché dai relativi decreti di attuazione e dalla normativa vigente in materia.